

Publicato il 19/05/2017

N. 00179/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Girardi, Gianluca Taddeo, Rosalba Colasuonno, Federico Bulfoni e Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trieste, Galleria Protti 1;

contro

Irisacqua s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Elisa Adamic, Giada Dal Mas e Romea Bon, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, piazza S. Antonio 2;

nei confronti di

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sbisà in Trieste, via Donota 3;

Quanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria *inaudita altera parte*

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva D.G. n. 427 di data 2 settembre 2016, ancorché non conosciuto, citato nell'avviso comparso sul sito della Stazione Appaltante;

- della nota del Direttore Generale di Irisacqua S.r.l. prot. n. 7106/16 di data 2 settembre 2016, notificata alla ricorrente in pari data a mezzo fax;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare del Verbale di gara della prima seduta pubblica 9 giugno 2016; del Verbale del 17 giugno 2016; del Verbale di gara della seconda seduta pubblica del 27 giugno 2016; del Verbale di gara della seduta pubblica del 29 agosto 2016;

- degli atti di gara ed in particolare del Disciplinare di gara nonché del Capitolato di gara;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e per il subentro nello stesso, facendo espressa riserva di agire con autonoma azione per il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 2016

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della nota del RUP del 2 settembre 2016 prot. 427/16 e del provvedimento di aggiudicazione definitiva D.G. del 2 settembre 2016;
 - della nota di Irisacqua del 2 settembre 2016 prot. 7105/16;
 - del Verbale della Commissione di gara del 22 agosto 2016 e del 3 agosto 2016,
- nonché per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patienti dalla ricorrente in forma specifica
mediante l'aggiudicazione del servizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irisacqua s.r.l. e di Aig Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2016 e separata istanza ex art. 56 c.p.a., di pari data, PITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte degli atti in epigrafe compiutamente indicati, relativi alla procedura aperta per l'affidamento del *“Servizio per la gestione*

complessiva del rischio perdite occulte a favore dei clienti di Irisacqua – CIG 665883654C” indetta da Irisacqua s.r.l. con bando di gara n. 2016/S 074-129547 pubblicato in GUUE in data 15.04.2016, nella parte in cui Irisacqua ha ammesso l’offerta della controinteressata AIG Europe Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia nonostante la sua difformità dalla *lex specialis* di gara e, in seguito, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara in questione a favore della medesima.

Ha chiesto, inoltre, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e chiesto di subentrarvi, facendo espressa riserva di agire con autonoma azione per il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.

La domanda caducatoria è affidata ai seguenti mezzi:

1. *“Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 14 del disciplinare di gara e dell’art. 8, lett. c), della Sezione II del capitolato “Polizza di assicurazione perdite occulte d’acqua”.*

La ricorrente ritiene che l’offerta dell’aggiudicataria non sia conforme alle prescrizioni della legge di gara, laddove prevede che la denuncia di sinistro venga effettuata dagli utenti all’agenzia Agierre s.r.l. mediante comunicazione via posta, via mail/fax anziché direttamente ad Irisacqua s.r.l. con apposito modulo (come previsto dagli artt. 8 e 9 del capitolato).

Non è noto il rapporto che lega l’agenzia Agierre s.r.l. a AIG. Essendo la prima soggetto estraneo alla concorrente, quest’ultima avrebbe dovuto fare ricorso, occorrendo, all’avvalimento o al subappalto.

Se si ritiene che le disposizioni di gara consentono una libera interpretazione, allora sono illegittime, in quanto risulta lesa la par

condicio dei concorrenti, laddove, per l'appunto, taluni le hanno osservate in maniera pedissequa, ritenendole vincolanti, e altri no.

Ad avviso della ricorrente, costituisce interesse pubblico che la fase di denuncia dei sinistri venga gestita da Irisacqua (essendo garantita la migliore istruzione pratiche etc. da parte del soggetto che è parte contraente).

Ritiene, conseguentemente, che l'offerta dell'aggiudicataria fosse non accoglibile o, comunque, che dovesse ottenere per lo meno un punteggio pari a 0 rispetto al punto 1.1.1 del Capitolato. Invece, ha ottenuto un punteggio quasi pari al massimo di 15 punti (5-5-4), cosicché la media conseguita di 4,67 è risultata superiore a quella di 3,67 da lei ottenuta, con la conseguenza che AIG ha ottenuto il coefficiente 1 e ITAS solo 0,785. Ne deriva che, per il punto 1.1.1, l'aggiudicataria ha ottenuto il punteggio di 30 (1x30) e ITAS 23,55 (0,785x30).

Se avesse ottenuto 0, è evidente che il punteggio complessivo maggiore sarebbe risultato essere quello di ITAS.

Invece, AIG ha ottenuto il punteggio finale per l'offerta tecnica di 65 punti (30+30+3+2) e ITAS solo 52.06 punti (23,55+25,44+2,307+0,768).

Se con riferimento al pt. 1.1.1 l'offerta di AIG fosse stata valutata insufficiente, avrebbe ottenuto 0 punti, con conseguente modifica del complessivo risultato finale per gli aspetti tecnico/qualitativi.

2. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. 163/2016. Violazione e falsa applicazione della legge di gara. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria”.*

Ritiene che l'aggiudicataria non abbia assolto all'onere dichiarativo di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) con riguardo al

Presidente e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza nella casa madre. La dichiarazione è stata resa, invero, solo con riferimento al rappresentante della sede italiana e al procuratore speciale che l'ha sottoscritta.

Ha errato, quindi, la Commissione di gara nel ritenere regolare, ai fini dell'ammissione, la documentazione prodotta dall'aggiudicataria. Anche per tale motivo la medesima avrebbe dovuto, dunque, venire esclusa.

3. *“Violazione di legge: violazione dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006”.*

Lamenta che non vi è contezza dell'avvenuta effettiva approvazione dell'aggiudicazione provvisoria (non è chiara la valenza degli atti adottati dalla s.a.).

4. *“Violazione di legge: violazione dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006”.*

Lamenta che non è stato dato conto dell'effettuazione della verifica ex art. 48 del d.lgs. 163/2006 che costituisce condizione di efficacia della procedura stessa.

5. *“Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 nonché degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 13 del disciplinare di gara - Violazione dell'art. 97 Cost. – Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed effettiva concorrenzialità – Eccesso di potere, carenza assoluta di motivazione”.*

Contesta che nel verbale del 29.8.2016 non viene dato conto del procedimento di valutazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria. Anzi, allo stato della documentazione acquisita in esito ad istanza di accesso, pare persino dubitabile che un vero e proprio sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della medesima si sia concluso con un documento diverso rispetto al verbale su indicato.

Ritiene, in ogni caso, che il sub-procedimento in questione sia afflitto da carenza di motivazione, che si riverbera, inficiandoli, sugli atti e provvedimenti successivi, tra cui, in particolare, l'aggiudicazione definitiva.

6. *“Eccesso di potere: travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione art. 1 l. 241/1990 e art. 97 Cost.”.*

Contesta la valutazione ottenuta rispetto al punto 1.2.2 *“Predisposizione di report vs Irisacqua (Informazioni periodiche sulla gestione del servizio)”* del Capitolato, attesa l'erroneità dell'affermazione della s.a. secondo cui vi sarebbe *“assenza di predefinizione di reportistiche se non a richiesta”*, dato che ha offerto non solo di redigere reportistiche a cadenza quadrimestrale, ma anche di aggiornarle, occorrendo, a cadenza diversa a richiesta di Irisacqua.

Il Presidente di questo Tribunale, con decreto cautelare n. 68 in data 5 ottobre 2016, ha accordato a parte ricorrente la sospensione interinale e provvisoria dei provvedimenti impugnati.

La controinteressata AIG, costituita, ha eccepito la tardività del primo e del secondo motivo di gravame, laddove viene contestata, sotto aspetti diversi, l'illegittima ammissione dell'aggiudicataria, atteso che tale vizio avrebbe dovuto essere denunciato entro 30 gg. dalla conoscenza dell'ammissione. A suo avviso, le norme processuali del nuovo codice appalti dovrebbero trovare, infatti, immediata applicazione, anche se la procedura soggiace ancora al vecchio codice. Ne ha contestato, in ogni caso anche la fondatezza. Con riguardo al primo motivo ha precisato, in particolare, che il *“servizio gestione sinistri”* costituiva, in tutte le sue componenti, proprio un elemento di capitolato su cui non soltanto le *“varianti”* erano ammesse, ma, a suo avviso, addirittura sollecitate dalla stazione

appaltante e che Agierre è un intermediario assicurativo plurimandatario regolarmente iscritto al competente Registro presso IVASS, che agisce, anche su mandato di AIG ed è, quindi, proprio una sua agenzia assicurativa territoriale, autonoma e indipendente rispetto alla Rappresentanza e che, nel caso specifico, coordina semplicemente a livello organizzativo la liquidazione gestita dagli Uffici liquidativi di AIG. Con riguardo al secondo, ha precisato, invece, che alla gara ha partecipato la Rappresentanza italiana e non la Casa madre, di cui, peraltro, non sono stati spesi in alcun modo i requisiti. In ogni caso, ha invocato, occorrendo, il soccorso istruttorio.

Ha eccepito, poi, l'inammissibilità per carenza d'interesse del terzo e del quarto motivo e, comunque, contestato la loro fondatezza, precisando che Irisacqua opera nei settori speciali e che la verifica ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006 è fase integrativa di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione provvisoria ed è funzionale alla successiva stipulazione del contratto, che, nel caso di specie, non ha avuto luogo. In ogni caso, la verifica è stata regolarmente svolta con esito positivo.

Ha contestato, inoltre, la fondatezza del quinto e del sesto motivo, evidenziando che nella seduta pubblica del 29 agosto 2016, alla quale il rappresentante della ricorrente ha ritenuto di non partecipare, sono state ampiamente illustrate ai presenti le operazioni di verifica di congruità svolte e che la motivazione posta alla base del giudizio positivo con cui le stesse sono state concluse è comunque sufficientemente compendiata nel verbale del 3 agosto 2016, l'unico, peraltro, ad assumere effettivo rilievo rispetto a tale sub-procedimento.

Con riguardo alle censure che involgono la valutazione degli aspetti di cui al punto 1.2.2, ha, invece, evidenziato che il servizio offerto dalla ricorrente è qualitativamente inferiore a quello dell'aggiudicataria, che garantisce report mensili. Ha eccepito, in ogni caso, l'inammissibilità della censura per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha, comunque, offerto la prova di resistenza.

Irisacqua, del pari costituita, ha svolto diffuse argomentazioni a confutazione degli assunti di parte ricorrente, soffermandosi, in particolare, ad evidenziare la correttezza del sub-procedimento di verifica dell'anomalia svolto, le verifiche esperite ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006, la circostanza che l'affidamento, coerentemente col disposto di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, è stato gestito "*secondo l'ordinamento... di Irisacqua*" ovvero secondo la procedura interna approvata con deliberazione del C.d.A. del 23.7.2010, il cui pt. 6.5 varrebbe ad esimerla dall'adozione di un provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Con riferimento al primo motivo ha posto, poi, in particolare evidenza la circostanza che trattasi di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), ove, per l'appunto, ci si aspetta un'offerta migliorativa rispetto alle condizioni minime previste nella *lex specialis*.

Ha reso noto, poi, di aver attivato, in via meramente prudenziale e cautelativa, il soccorso istruttorio a pagamento con riferimento alle questioni dedotte con il secondo motivo.

Per il resto ha svolto controdeduzioni che ricalcano, nella sostanza, quelle di AIG, con la precisazione, però, che della verifica di congruità viene data contezza nel verbale dd. 3.8.2016.

In vista dell'udienza camerale del 26 ottobre 2016, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, parte ricorrente ha dimesso un'ulteriore memoria difensiva a migliore illustrazione delle deduzioni difensive già svolte.

Parte ricorrente ha, poi, rinunciato all'istanza medesima a fronte della disponibilità manifestata dalla stazione appaltante di prorogare ulteriormente la gestione del servizio fino al deposito della sentenza di merito. La causa è stata, quindi, chiamata alla pubblica udienza del 16 dicembre 2016, in vista della quale Irisacqua e AIG hanno dimesso memorie ad ulteriore supporto dei rispettivi assunti difensivi.

Nel frattempo, in data 5 dicembre 2016, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, di cui è venuta a conoscenza a seguito dell'ostensione documentale effettuata in giudizio dalla stazione appaltante. Ha reiterato, inoltre, le altre domande già in origine proposte.

Quanto ai motivi di doglianza si è richiamata a quelli già svolti col ricorso introduttivo e a qualche sintetica "*precisazione*".

Con separata memoria, ha svolto, inoltre, anche argomentazioni in replica alle difese della stazione appaltante e della controinteressata.

In vista della camera di consiglio per la trattazione della nuova istanza cautelare, (parimenti) fissata per il 16 dicembre 2016, parte ricorrente ha depositato atto di formale rinuncia alla stessa. Di un tanto il Tribunale ha preso atto nel relativo verbale d'udienza.

All'udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso (introduttivo) parte ricorrente ha manifestato, invece, l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, poi, in realtà, non articolati.

La causa è stata, in ogni caso, rinviata all'udienza pubblica dell'8 marzo 2017, in vista della quale le parti hanno svolto le loro conclusive difese, alle quali hanno fatto seguito le relative repliche.

Dopo diffusa discussione, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono stati, infine, trattenuti in decisione.

Va, in primo luogo, dato atto che la controinteressata, con la memoria dimessa in vista dell'odierna udienza, ha manifestato la chiara volontà di rinunciare all'eccezione di tardività sollevata con riguardo alle censure contenute nel primo e nel secondo motivo di gravame e ciò avuto riguardo all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con le decisioni n. 4994 del 25 novembre 2016 e n. 4528 del 27 ottobre 2016.

Sicché, data per non contestata la tempestività delle censure in questione, può passarsi al loro scrutinio.

Il primo motivo di gravame è fondato e va accolto, laddove parte ricorrente contesta l'illegittima ammissione di AIG alla procedura per cui è causa.

Pur non potendosi dubitare della compatibilità teorica tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la presentazione di varianti, non può, pur tuttavia, trascurarsi di osservare che, nel caso specifico, la legge di gara le vietava, però, espressamente.

Il disciplinare stabiliva, invero, in maniera esplicita, all'art. 14, che *“Non sono ammesse varianti al capitolato di polizza oltre a quelle richieste quali elementi propri dell'offerta”*.

Ai fini che qui specificamente interessano, assumono, quindi, specifico rilievo le disposizioni di cui alla Sezione II – *“Condizioni particolari”* di detto capitolato e, in particolare, l'art. 8, laddove prevede espressamente che l'utente, all'atto della constatazione

dell'eventuale perdita, *“deve denunciare il sinistro ad Irisacqua s.r.l. con apposito modulo predisposto quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua”* (lett. c) e l'art. 9 che, altrettanto espressamente, prevede che *“Irisacqua s.r.l. provvederà alla gestione diretta delle denunce sinistro effettuando le seguenti attività d'istruttoria: a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la completa compilazione della stessa e la presenza della corretta documentazione richiesta; (...)”*, nonché l'art. 9 del disciplinare, laddove impone al concorrente di dichiarare, sin dalla partecipazione alla gara, *“di aver preso visione di tutti gli atti di gara, Bando pubblicato sulla GUCE, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare tutte le condizioni inserite nello schema di polizza) e tutti gli allegati, in cui sono determinate le condizioni e gli obblighi dell'Impresa aggiudicataria e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute”*.

Orbene, avuto riguardo a tali disposizioni e alla circostanza che, nell'ambito del sub-elemento *“Qualità e caratteristiche dell'attività di gestione dei sinistri”* (art. 11, pt. 1.1.1, disciplinare di gara), non pare possa, comunque, trovare spazio alcuna proposta di variante sostanzialmente modificativa delle modalità di gestione dei sinistri chiaramente previste dalla s.a., pare, invero, al Collegio che l'offerta tecnica di AIG si discosti palesemente dalla legge di gara, laddove, prevede, per l'appunto, che la denuncia di sinistro venga effettuata dagli utenti all'agenzia Agierre s.r.l. mediante comunicazione via posta, via mail/fax anziché direttamente ad Irisacqua s.r.l. con apposito modulo.

Risulta, infatti, condivisibile quanto evidenziato dalla ricorrente non solo circa le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta delle

modalità gestionali della stazione appaltante, chiaramente declinate nella legge di gara, ma anche e soprattutto che la mancata esclusione di AIG dalla procedura si pone in netto contrasto con il principio della piena corrispondenza dell'oggetto della prestazione offerta a quello della prestazione richiesta nella *lex specialis* e con il principio della *par condicio* tra i partecipanti, che “*impone alle singole amministrazioni di garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga secondo le regole e i requisiti scelti dall'Amministrazione stessa*” (cfr. AVCP deliberazione n. 56 del 30.5.2012, conf. Tar FVG, I, 3.10.2016, n. 414; ANAC delibera n. 427 del 13.3.2016).

Né può trascurarsi di considerare che l'offerta di AIG, come dalla medesima pacificamente ammesso, contiene una variante e non una mera “*soluzione migliorativa*”, la quale ultima sola deve ritenersi sempre consentita, anche a prescindere dalla sua esplicita previsione nel bando di gara e dall'indicazione dei relativi requisiti minimi.

Così come non può omettersi di rilevare che l'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 impone all'Amministrazione di escludere dalla procedura le offerte non conformi alle specifiche tecniche richieste anche in difetto di un'espressa previsione in tal senso contenuta nella legge di gara e che tutte le “*Condizioni particolari*” di cui alla Sezione II del capitolato di polizza (nel cui ambito sono collocati gli artt. 8 e 9 dianzi citati), definendo le caratteristiche richieste dal servizio oggetto di gara e le istruzioni per il suo svolgimento, sono da ritenersi specifiche tecniche ai sensi dell'Allegato VIII al Codice.

Pare, dunque, pertinente il richiamo, effettuato dalla ricorrente, alle pronunce n. 2273 in data 30.4.2014 e n. 5361/2015 del C.d.S..

Inoltre, non può tralasciarsi di considerare che Agierre è un soggetto diverso da AIG, estraneo alla sua compagine societaria e per il quale

non sono state svolte le verifiche ex art. 38 del Codice, che si inserisce nell'esecuzione del servizio proprio e solo attraverso la variante (non ammissibile) proposta dalla medesima e che dovrebbe svolgere addirittura la maggior parte del servizio che AIG dovrebbe svolgere in proprio.

Le ulteriori doglianze contenute nel motivo in esame possono ritenersi, infine, assorbite, atteso che dal loro eventuale accoglimento parte ricorrente non potrebbe comunque ottenere un'utilità maggiore.

Il motivo va quindi, come detto, accolto.

Il secondo motivo è, invece, privo di pregio, atteso che Irisacqua, facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ha chiesto a AIG integrazioni proprio in relazione alla mancata (originaria) dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 in relazione alla casa madre e la ricorrente, che ne ha avuto contezza e, anzi, preso atto, non ha ritenuto di svolgere ulteriori motivi di doglianza, tali non potendo essere, ovviamente, ritenuti quelli irritualmente introdotti per la prima volta con memoria in data 20 febbraio 2017, che sono palesemente inammissibili.

Ugualmente privo di pregio è il terzo motivo d'impugnazione, atteso che al riguardo paiono condivisibili le deduzioni difensive svolte da Irisacqua, cui si rinvia.

Ancora privo di pregio è il quarto motivo, dovendosi convenire con la controinteressata che la ricorrente non ha proposto alcun motivo aggiunto di ricorso avverso l'esito delle verifiche ex art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 di cui ha avuto piena conoscenza il 30 novembre 2016 e che le censure irritualmente introdotte dalla

medesima per la prima volta con la memoria conclusiva sono inammissibili.

Paiono, inoltre, del tutto condivisibili le argomentazioni al riguardo svolte da Irisacqua nella memoria di replica in data 25 febbraio 2017, cui si rinvia.

Analogamente privo di pregio è il quinto motivo di gravame. Anche in tal caso si rinvia, invero, per economicità, alle argomentazioni svolte da Irisacqua nella memoria da ultimo citata.

E', infine, inammissibile, e tale va dichiarato, il sesto motivo, in quanto, al di là di ogni considerazione circa i limiti del sindacato giurisdizionale su valutazioni di carattere tecnico/discrezionale, parte ricorrente non ha offerto, in ogni caso, la prova di resistenza, idonea ad evidenziare che, in assenza dell'errore valutativo che affliggerebbe l'attribuzione dei punteggi relativi al sub-elemento in questione, sarebbe stata effettivamente in grado di sopravanzare la controinteressata in graduatoria.

In definitiva, per le ragioni evidenziate nel corso dello scrutinio del primo motivo, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno, in ogni caso, accolti e, per l'effetto, annullati gli atti e provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno omesso di escludere dalla procedura di gara la AIG Europe Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia e/o comunque quelli sui quali tale illegittimità si riverbera, inficiandoli, tra cui, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La non ancora intervenuta stipula del contratto con AIG esime il Collegio dal pronunciarsi sulla richiesta dichiarazione di inefficacia dello stesso e sull'invocato subentro nello stesso da parte della ricorrente. In ogni caso, l'accoglimento della domanda caducatoria

pare, allo stato, pienamente soddisfattiva della posizione della ricorrente, atteso, tra l'altro, che dalla documentazione dimessa in atti e dagli scritti di parte non emerge che nei confronti della medesima siano state già effettivamente esperite le verifiche di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi di legge, Irisacqua sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno omesso di escludere dalla procedura di gara la AIG Europe Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia e/o comunque quelli sui quali tale illegittimità si riverbera, inficiandoli, tra cui, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Condanna la società Irisiacqua e AIG al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio a favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 8.000,00 (€ 4.000,00 a carico di ciascuno), oltre IVA e cpa,.

Dà atto che Irisacqua sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13,

comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi

IL SEGRETARIO